



IMPOSTE SUL REDDITO

Nuovo regime degli impatriati: i primi chiarimenti sulla residenza estera rafforzata

di Francesca Benini

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

L’Agenzia delle entrate, con le recenti [risposte a interpello n. 41/2025](#) e [n. 53/2025](#), ha fornito importanti chiarimenti sul **periodo di permanenza all'estero** che deve essere rispettato da parte di quei lavoratori che intendono usufruire del c.d. “*nuovo regime degli impatriati*” a seguito di trasferimenti infragruppo.

Per inquadrare meglio la questione, occorre, in primo luogo, ricapitolare la disciplina di cui all'[articolo 5, comma 1, lettera b\), D.Lgs. 209/2023](#).

Come noto, tale articolo prevede che, per poter accedere al nuovo **regime degli impatriati a decorrere dal 1° gennaio 2024**, deve essere rispettato un **periodo minimo di residenza all'estero pari a 3 anni** prima del trasferimento in Italia.

Il citato periodo, tuttavia, sempre ai sensi del citato [articolo 5, D.Lgs. 209/2023](#), è aumentato nell’ipotesi in cui la prestazione di lavoro in Italia (*post rientro*) venga **svolta in continuità con quella estera**, ossia venga svolta in favore dello stesso datore di lavoro estero o datore di lavoro appartenente allo **stesso gruppo del datore di lavoro estero**.

In questa ipotesi, infatti, il **nuovo regime degli impatriati** richiede che il contribuente abbia **risieduto all'estero per:**

- **6 periodi di imposta**, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente allo stesso gruppo;
- **7 periodi di imposta**, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente allo stesso gruppo.

Nell’ambito di questo contesto, l’Agenzia delle entrate, con la [risposta a interpello n. 41/2025](#), ha chiarito che il **periodo minimo di pregressa permanenza all'estero** deve essere **pari a 6 periodi di imposta**, se vi è “continuità” tra il datore estero e quello di rientro in Italia.



È questo il caso, secondo l'Agenzia delle entrate, del **lavoratore impiegato all'estero** presso la società Alfa che, a seguito del suo trasferimento in Italia, **continui a lavorare per tale società** (o per un soggetto appartenente allo stesso gruppo).

Il requisito della **residenza pregressa**, invece, in base all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, viene innalzato a **7 periodi di imposta**, nel caso in cui il lavoratore sia stato **impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto** (o per un soggetto appartenente allo stesso gruppo) per il quale **abbia lavorato all'estero**.

Tale ipotesi, pertanto, secondo l'Agenzia delle entrate, ricorre, riprendendo l'esempio sopra richiamato, qualora il **lavoratore abbia già lavorato in Italia per la società Alfa prima del suo trasferimento all'estero**.

Secondo l'Agenzia delle entrate, ciò che rileva, ai fini della determinazione del periodo minimo di residenza all'estero di 6 o 7 anni, è la **coincidenza tra il datore di lavoro post rientro in Italia e quello immediatamente precedente il trasferimento all'estero**.

Sulla base di tale principio, l'Agenzia delle entrate si è espressa nel senso di richiedere un **periodo minimo di residenza estera di 6 anni per un contribuente che:**

- **ha lavorato in Italia per la società Alfa negli anni 2015 e 2016;**
- **ha lavorato in Italia per la società Beta nel 2017 e 2018;**
- si è trasferito all'estero per lavorare presso la società Gamma (società appartenente allo stesso gruppo di cui faceva parte la società Alfa) negli **anni dal 2019 al 2024**;
- è tornato in Italia nel 2025 per ricominciare a lavorare per la società Alfa.

Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, in tale ipotesi, **non vi sarebbe coincidenza tra il datore di lavoro per il quale il contribuente è stato impiegato in Italia** nel periodo immediatamente precedente il trasferimento all'estero e quello presso il quale ha iniziato a lavorare dopo il trasferimento in Italia.

In conformità a tale conclusione, l'Agenzia delle entrate, con la [risposta a interpello n. 53/2025](#), si è pronunciata in merito all'ipotesi di un contribuente che:

- ha lavorato in Italia per la **società Alfa fino ad aprile 2019**;
- si è **trasferito all'estero a maggio del 2019**, continuando a lavorare per la medesima società Alfa fino a giugno 2024;
- a decorrere da quest'ultima data, ha **interrotto il suo rapporto di lavoro con Alfa**, iniziando a svolgere un'attività di lavoro autonomo;
- è tornato in Italia **nel gennaio 2025 per ricominciare a lavorare per Alfa**.

Ebbene, in relazione a tale ipotesi, l'Agenzia delle entrate ha affermato che, ai fini dell'applicazione del regime degli impatriati, il **periodo minimo di residenza all'estero che deve essere rispettato è pari a 7 periodi di imposta**. Ciò in quanto, in questo caso, vi sarebbe



coincidenza tra il datore di lavoro per il quale il contribuente è **stato impiegato all'estero**, nel periodo di imposta precedente il rientro in Italia, **e quello presso il quale ha iniziato a lavorare**, dopo il trasferimento nel nostro Stato. In tale ipotesi, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di non **attribuire alcun tipo di rilevanza alla circostanza che il contribuente**, prima del rientro in Italia, **abbia interrotto il rapporto di lavoro per svolgere un'attività di lavoro autonomo**.